

CONVENZIONE PER LO STUDIO, LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI FALERIO PICENUS IN LOC. PIANE DI FALERONE (FM) E DEL SUO TERRITORIO

tra

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche** (C.F.: 80000650426), nella persona del legale rappresentante, dott.ssa Marta Mazza, nata a Conegliano (TV) l'11.01.1967 e domiciliata per la carica presso la Soprintendenza ad Ancona (AN), p.zza del Senato n. 15 (da ora "Soprintendenza")

e

Il **Dipartimento di Storia Culture Civiltà** dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna con sede in P.zza S. Giovanni in Monte, 2 40124 Bologna C.F. /IVA 80007010376/01131710376 (di seguito denominata "DISCI"), rappresentato dal suo Direttore e legale rappresentante, Prof. Paolo Capuzzo nato a Padova il 07/03/1965

e

Il **Comune di Falerone** (C.F.: 81001750447), nella persona del Sindaco, sig. Armando Altini, nato a Falerone (FM) il 05/11/1945 e domiciliato per la carica presso il Comune a Falerone (FM), p.zza della Concordia n. 6 (da ora "Comune")

VISTI

- il D. Lgs. n. 368 del 20 Ottobre 1998 recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell'art. 11 della Legge del 15 marzo 1997 n. 59";
- la Legge 24 Giugno 2013, n.71, recante l'"Istituzione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo", a norma dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 30 Luglio 1999, n. 300;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 16 del 21 gennaio 2020;
- Il Decreto Ministeriale del 23 Dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei Musei Statali", registrato dalla Corte dei Conti in data 24 febbraio 2015 al foglio 717;
- Il Decreto Ministeriale del 28 gennaio 2020, recante Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali» e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale";
- La Legge 18 novembre 2019, n. 132 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- il D. Lgs. n. 42 del 22 Gennaio 2004 (G.U. n. 45 del 24.02.2004, Suppl. Ord. n. 28). "Codice per i beni culturali e del paesaggio" e s.i. di cui ai DD. Lgs. nn. 156-157 del 24 Marzo 2006 e DD.MM. nn. 62-63 del 26 Marzo 2008;
- la L. n. 241 del 7 Agosto 1990 e s.m.i., art. 15;

PREMESSO CHE:

- le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e D. Lgs 267/00, possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, in conformità ai principi generali dell'attività amministrativa improntati a criteri di economicità e di efficacia;
- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e gli Enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle Università e di altri Enti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi e altre attività conoscitive sul patrimonio culturale (D.Lgs. 42/2004, art. 118, c. 1) per la diffusione della sua conoscenza (D.Lgs. 42/2004, art. 118, c.1) e per la tutela e la valorizzazione, come previsto dagli artt. 5-7 del D.Lgs. 42/2004;
- la Soprintendenza e il DISCI sono impegnati già da tempo in comuni progetti di ricerca e valorizzazione nelle Marche (tra questi la collaborazione tra Soprintendenza e Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici per il Tirocinio Formativo degli allievi, oltre ai progetti di ricerca in corso in diversi siti sul territorio regionale come Corinaldo, Suasa, Ancona, Numana, Monte Rinaldo e Ascoli Piceno);
- la Soprintendenza e il DISCI sono impegnati in azioni comuni di promozione culturale del patrimonio archeologico nell'ambito del Centro Studi per l'Archeologia dell'Adriatico con sede a Ravenna;
- il Comune di Falerone ha manifestato l'interesse a svolgere ricerche di archeologia per la valorizzazione del Parco Archeologico e del territorio;
- le Parti hanno convenuto sulla necessità di cooperare per migliorare la conoscenza scientifica della realtà archeologica dell'area, al fine di ampliare e sistematizzare le forme di tutela e valorizzazione dell'area archeologica oggetto della presente Convenzione, garantendone la corretta conservazione e favorendone la pubblica fruizione.

CONSIDERATO CHE:

- l'area archeologica localizzata in loc. Piane di Falerone (FM) è stata indagata discontinuamente e in modo limitato e che le conoscenze finora acquisite non consentono una comprensione globale dell'impianto urbano e dell'intera realtà archeologica ancora presente nel sottosuolo;
- nell'area suddetta ricadono strutture monumentali o terreni (di proprietà statale, comunale o privata) dichiarati di interesse particolarmente importante con D.M. 24.04.1950, D.M. 28.05.1953, D.M. 15.01.1955, D.M. 10.02.1958, D.M. 11.04.1958, D.M. 20/05/1958, D.M. 27/07/1988;
- le aree archeologiche sono state ricomprese nel Parco Archeologico di *Falerio Picenus*, istituito in seguito alla promulgazione della L.R. n. 16 del 1994, la cui gestione è regolata dal "Piano Particolareggiato per l'area di interesse archeologico" approvato da questa Soprintendenza.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Finalità e obiettivi)

1. Le Parti si impegnano a collaborare, nell'ambito delle proprie attività e dei rispettivi fini istituzionali, mediante l'utilizzo delle risorse intellettuali, tecniche e amministrative gestionali per il raggiungimento dei seguenti obiettivi relativi all'area di *Falerio Picenus* e del suo territorio:

- approfondire la conoscenza archeologica;
- produrre strumenti più agevoli e sofisticati utili alla gestione della tutela archeologica;
- potenziare la fruizione pubblica dell'area archeologica e dei beni archeologici qui rinvenuti;
- progettare forme corrette di valorizzazione e promozione turistico-culturale, nell'ambito di scelte strategiche e programmi condivisi;

Art. 2 (Attività)

1. Fermi restando gli obblighi di legge in capo alla Soprintendenza per l'esercizio della tutela, la presente Convenzione prevede la realizzazione delle seguenti attività:

- ricerca e raccolta integrale della documentazione bibliografica e archivistica, con l'obiettivo di costituire un sistema informativo territoriale (GIS) in grado di rappresentare globalmente e contestualmente lo stato attuale di conoscenza scientifica e di condizione amministrativa, da progettare in accordo con la Soprintendenza e da aggiornarsi costantemente con le risultanze emerse dalle indagini successive;
- analisi e interpretazione di foto aeree e cartografia storica;
- rilievo e studio delle strutture dell'area archeologica, con esito di proposte di ricostruzioni grafiche 2D e 3D; telerilevamento, fotointerpretazione, geofisica, analisi degli elevati, rilievi topografici, fotogrammetrici, laser scanner
- campagna di indagini geofisiche con strumentazione georadar;
- predisposizione di una Carta Archeologica;
- attività di schedatura e catalogazione della documentazione archeologica mobile;
- realizzazione di eventuali indagini archeologiche stratigrafiche per fini di studio (condizionate a specifica Concessione da parte dei competenti uffici ministeriali) anche nell'ambito di eventuali tesi di laurea, di dottorato e specializzazione anche con il supporto di eventuali borse di studio e assegni di ricerca che potranno essere finanziate del tutto o in parte sulla base delle disponibilità che le parti potranno concordare di volta in volta.
- prestazione d'opera di assistenza archeologica in occasione di interventi, anche non programmati, per eventuali indagini funzionali a procedure di archeologia preventiva la cui direzione rimane in capo alla Soprintendenza, ai sensi del D. Lgs 50/2016 art. 25; le risorse reperite attraverso tali incarichi di ricerca potranno essere utilizzate anche per autofinanziare altre attività previste dal presente accordo tramite apposite borse di studio o assegni di ricerca;
- produzione di contenuti di carattere scientifico-divulgativo per la comunicazione dei risultati degli scavi e delle ricerche in corso;
- progettazione e partecipazione alla realizzazione di: allestimenti museali, mostre temporanee, eventi culturali, applicazioni web e apparati informativi, attività promozionali per la valorizzazione turistico-culturale del Parco Archeologico e dell'intero territorio, anche al fine di un incremento dell'occupazione giovanile.

Art. 3 (Obblighi delle parti)

1 La Soprintendenza si impegna a favorire le attività di ricerca e documentazione da parte del personale incaricato all'interno della presente Convenzione, consentendo l'accesso ai propri archivi in relazione alle tematiche coinvolte nel progetto (compresa l'analisi dei reperti) e alle aree archeologiche nelle quali saranno avviate le attività.

2 Il DISCI si impegna, secondo le disponibilità, a mettere a disposizione la propria strumentazione (Stazioni Totali, Camere Fotogrammetriche, GPS topografici, Laser Scanner, Gradiometro, Georadar), i propri Laboratori con le relative strumentazioni e postazioni informatiche (Cartografia, Topografia, Materiali, Restauro), le proprie banche dati (GIS e WebGIS), oltre alle proprie competenze tecniche (personale strutturato, assegnisti, dottorandi, allievi, studenti) per la realizzazione delle attività previste dall'art. 2 della seguente Convenzione.

Il DISCI fornirà, entro il 31 dicembre di ogni anno, un report delle attività svolte e una copia, su formato digitale e cartacea, delle ricerche.

3 Il Comune si impegna a mettere a disposizione strutture, personale, supporto organizzativo (vitto e alloggio) e finanziario, nei limiti delle proprie possibilità di bilancio, alle attività condotte all'interno della presente Convenzione.

Art. 4 (Oneri connessi all'attuazione dell'accordo)

Gli eventuali oneri finanziari connessi allo svolgimento della ricerca oggetto della collaborazione restano a carico di ciascuno dei contraenti per la propria parte. La presente convenzione non comporta alcun onere per ciascuna parte in conseguenza dell'utilizzo di strutture, attrezzature e personale che vengono messi a disposizione dalle altre parti.

Art. 5 (Referenti per il coordinamento operativo)

Al fine di un più snello ed immediato rapporto operativo, sono in prima battuta individuati come responsabili tecnici e scientifici e referenti per il coordinamento delle attività derivanti dal presente accordo:

- per la Soprintendenza la dott.ssa Federica Grilli, funzionario archeologo responsabile di zona;
- per il DISCI il Prof. Enrico Giorgi;
- per il Comune di Falerone il Sindaco Sig. Armando Altini.

Art. 6 (Proprietà intellettuale)

L'utilizzo dei dati acquisiti nel corso delle ricerche dovrà essere sempre concordato e autorizzato dai rispettivi Enti nell'ambito delle proprie competenze istituzionali. I dati verranno condivisi e potranno essere utilizzati per pubblicazioni scientifiche o divulgative in collaborazione ovvero autonomamente, previo reciproco accordo tra le parti. In ogni caso verrà sempre fornita copia di tali pubblicazioni alle parti.

Art. 7 (Diritto d'immagine)

1 Fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 107-109 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. L'utilizzo di loghi, straordinario o estraneo all'azione istituzionale prevista dal presente accordo, richiederà il consenso della parte interessata, anche con semplice scambio di lettere

2 Per le attività di promozione e valorizzazione dell'oggetto della Convenzione attraverso iniziative non aventi scopo di lucro, si autorizza l'utilizzo delle immagini connesse in esenzione agli oneri di cui all'art. 108 del Codice; questa autorizzazione non può essere ceduta a terzi, salvo a soggetti preposti alla promozione turistico-culturale su specifico incarico delle Parti.

Art. 8 (Copertura assicurativa)

Ciascuna delle parti garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto del presente accordo.

Art. 9 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

Il personale delle Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale delle Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Art. 10 (Durata dell'accordo)

La presente Convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto dalle Parti.

Art. 11 (Estensibilità della convenzione)

La presente Convenzione potrà essere estesa, di comune accordo fra le Parti, ad altri enti e soggetti, mediante lettera di adesione, sottoscritta dalle Parti, che formerà parte integrante del presente atto.

Art. 12 (Recesso anticipato)

Qualora una delle Parti intenda recedere dalla presente Convenzione ne darà motivata comunicazione all'altra Parte mediante notifica formale con un preavviso pari ad almeno 3 mesi.

Art. 13 (Controversie)

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione e applicazione del presente Accordo. Nel caso in cui non sia possibile una composizione amichevole, le Parti convengono che sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione.

Art. 14 (Riservatezza)

Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Art. 15 (Registrazione dell'Accordo)

La convenzione potrà essere registrata in caso d'uso ai sensi di legge, con oneri a carico del richiedente. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'imposta di bollo viene assolta ai sensi del Decreto M.E.F. 17 giugno 2014 ed è interamente a carico dell'Università, essendo il Comune esentato dal pagamento dell'imposta ai sensi dell'allegato B) del "D.P.R. 642/1972 TABELLA Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto", all'art 16 e la Soprintendenza ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 642/72.

Art. 16 (Clausola di rinvio)

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche

Il Soprintendente, Dott.ssa Marta Mazza

Per il Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Il Direttore Prof. Paolo Capuzzo

Per il Comune di Falerone

Il Sindaco, Sig. Armando Altini